

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio

I-39100 Bozen | Bolzano

T 0471.306.411 | F 0471.976.462

E info@interconsult.bz.it

I www.interconsult.bz.it

Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 22/21

Bolzano, 24.05.2021

Misure della ordinanza presidenziale n. 23 del 24.05.2021

Gentile cliente,

di seguito riportiamo un riassunto delle misure contenute nella ordinanza presidenziale n. 23 del 24.05.2021 che sostituisce quelle precedenti e revoca alcune misure restrittive.

L'ordinanza revoca alcune misure restrittive e stabilisce, tra l'altro:

- l'inizio del coprifuoco è posticipato alle ore 23.00;
- dal 01.06 cade l'obbligo di esibire una certificazione verde nella ristorazione all'interno;
- viene introdotto l'obbligo di mascherine FFP2 all'interno per la gastronomia sia per il personale che i clienti, chi esibisce una certificazione verde può indossare una mascherina chirurgica;
- dal 24.05 i centri fitness e impianti sportivi possono operare anche all'interno.

Le disposizioni sono applicabili su tutto il territorio provinciale dal 21.05 e fino al 31.07.2021.

Le parti evidenziate in grigio sono le novità della nuova ordinanza rispetto a quelle precedenti.

Certificazione verde CoronaPass Alto Adige	<p>Il certificato verde consiste solamente in un codice QR, il quale le viene stampato sul risultato di un test Covid, o viene recapitato a richiesta per i vaccinati o guariti.</p> <p>Il certificato verde lo ottengono coloro che</p> <ul style="list-style-type: none">• sono risultati negativi a un test Covid (validità 72h),• hanno completato il ciclo di vaccinazione (validità 9 Mesi),• hanno contratto e sono guariti dal Covid19 negli ultimi 6 mesi (certificato emesso dall'Azienda Sanitaria). <p>Il certificato verde consente l'accesso ai locali interni</p> <ul style="list-style-type: none">• della gastronomia al chiuso fino al 31.05;• delle strutture ricettive (check-in solo con certificato verde);• Teatri, concerti e cinema;• Prove ed esibizioni di cori e bande musicali;• Musei e mostre;
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Sport di squadra e di contatto; • Piscine all'aperto e centri nuoto; • Palestre, centri fitness, piscine al chiuso e centri sportivi (dal 24.05); • Fiere, convegni e congressi (dal 1° luglio). <p>L'esercente deve richiedere l'esibizione della certificazione verde. Gli ospiti delle strutture ricettive devono esibire una certificazione verde almeno entro 24 ore dall'accesso. Ulteriori dettagli sono consultabili seguendo questo link.</p>
<p>Obbligo mascherina</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mascherina sempre obbligatoria nei luoghi al chiuso • comunque con salvezza dei protocolli previsti per la scuola e per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande • in generale vige l'obbligo di avere sempre con sé una mascherina e di indossarla anche all'aperto se non è possibile l'isolamento da altri.
<p>Mascherine FFP2</p>	<p>Obbligo di mascherine FFP2 nelle attività di commercio al dettaglio e nel trasporto pubblico.</p> <p>Da subito e fino a revoca viene raccomandato l'utilizzo di mascherine per la protezione delle vie respiratorie FFP2, soprattutto nei casi in cui, per le particolari circostanze di fatto o le caratteristiche del luogo, il rischio di contagio è maggiore.</p> <p>Nell'ambito dei servizi alle persone consentite è obbligatorio l'utilizzo delle mascherine FFP2.</p> <p>Nella gastronomia al chiuso sia clienti che il personale devono indossare mascherine FFP2; chi esibisce una certificazione verde può indossare una mascherina chirurgica.</p>
<p>Distanza</p>	<p>Distanza di sicurezza di almeno 1 metro.</p>
<p>Libertà di movimento</p>	<p>All'interno del territorio provinciale non ci sono restrizioni alla libertà di movimento.</p> <p>La visita di altre famiglie è limitata a un massimo di 4 persone aggiuntive (più i minori) oltre a quelle della famiglia visitata, limitatamente ad una visita al giorno.</p> <p>I movimenti all'interno della provincia di Bolzano sono consentiti tra le 23.00 e le 05.00 solo per i seguenti motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comprovata necessità di lavoro, • motivi di salute o • situazioni di necessità o di urgenza (compresa la necessità di andare da persone bisognose di cure, di portare i cani nella zona di sgambatura più vicina o di tornare - dopo la fine del lavoro - alla propria residenza o a quella del proprio partner). <p>L'entrata e l'uscita dalle regioni con classe di rischio "bianco" e "giallo" sono permesse senza restrizioni. L'entrata e l'uscita dalle regioni con classe di rischio "arancione" e "rossa" sono vietate, tranne che sulla base di</p>

<p>Libertà di movimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> • persone con un certificato verde rilasciato dalle strutture sanitarie o farmacie autorizzate (secondo le regole nazionali, diverse dal certificato verde locale, test negativo valido 48h) • requisiti di lavoro comprovati, • motivi di salute, • situazioni di necessità, • ritorno al proprio domicilio. <p>Su tutto il territorio della Provincia, le attività sportive e motorie sono permesse, ma solo tra le 05:00 e le 23:00 (distanza, obbligo di maschera, individuale e all'aperto).</p> <p>I movimenti consentiti devono essere confermati da un'autodichiarazione.</p>	
<p>Protocolli di sicurezza e test Covid nelle imprese</p>	<p>In tutte le attività produttive, commerciali e dei servizi vengono adottate misure atte a ridurre la possibilità di contagio tra dipendenti e con l'eventuale clientela.</p> <p>Previa consultazione sindacale sono integrati i protocolli di sicurezza, con previsione di sottoporre lavoratori e lavoratrici, con cadenza periodica, a test Covid.</p> <p>Le attività produttive, commerciali e i servizi si svolgono nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei protocolli di sicurezza, soprattutto per quanto riguarda l'effettuazione di test Covid da parte del personale.</p>	
<p>Attività produttive ed artigianato</p>	<p>Non sono previste restrizioni per le attività produttive ed artigianali, neanche per i cantieri.</p> <p>Nei cantieri, il capo cantiere e il rispettivo preposto assicurano il rispetto dei protocolli di sicurezza da parte delle maestranze. Il coordinatore della sicurezza, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sull'adempimento dei predetti compiti di controllo.</p> <p>Possono essere svolte nel rispetto delle misure di sicurezza.</p> <p>Si raccomanda l'incentivazione dell'utilizzo di mascherine FFP2 dei dipendenti delle attività produttive.</p> <p>Si raccomanda che, sulla base di protocolli di sicurezza che individuino casi prioritari, sia offerta ai dipendenti la possibilità di sottoporsi periodicamente a test antigenici rapidi o molecolari. Tutto questo in coordinamento con l'Azienda Sanitaria.</p> <p>Il contatto con i clienti è consentito.</p> <p>Si raccomanda che le attività nel settore privato siano svolte mediante la modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. Le riunioni si svolgono, ove possibile, in modalità a distanza</p>	
<p>Attività professionali e di servizi</p>	<p>Servizi alle persone</p>	<p>Sono consentite tutte le attività di servizi alle persone, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato A della legge provinciale 08 maggio 2020, n. 4.</p> <p>Il personale e i clienti devono utilizzare mascherine di protezione delle vie respiratorie FFP2.</p>

	<p>Il contatto con i clienti è consentito. Restano garantiti, nel rispetto dei protocolli in essere, i servizi bancari, finanziari, assicurativi È consigliato l'utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte in modalità a distanza.</p>
Commercio al dettaglio	<p>Il commercio al dettaglio può essere svolto senza restrizioni eccetto la chiusura domenicale. Chiuso la domenica, ad eccezione vendita generi alimentari, farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccai. Nei locali delle attività consentite è ammesso un numero di persone pari ad 1 cliente ogni 10 mq, salvo nei negozi di superficie inferiore a 20 mq, nei quali sono ammessi al massimo 2 clienti allo stesso tempo. Distanza interpersonale di almeno 1 metro. Gli ingressi devono avvenire in modo dilazionato. Deve essere impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Obbligo, nei locali pubblici e in quelli aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo. Nei locali delle attività consentite vige l'obbligo di indossare una mascherina FFP2. Restano consentite le attività di commercio dei mercati, osservando le misure dell'allegato 1 all'ordinanza 23/21.</p>
Gastronomia	<p>È ammessa ogni forma di esercizio di somministrazione di pasti e bevande (Bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, ecc.), anche nell'ambito dell'attività alberghiera, alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adesione alle misure di sicurezza come indicato nell'allegato A della legge provinciale 4/2020; • coprifuoco alle 23.00; • il consumo deve avvenire al tavolo (non al banco); • consumo all'aperto: <ul style="list-style-type: none"> ○ al massimo 50 persone, se non autorizzato diversamente dalla licenza; ○ il consumo deve avvenire sul posto a sedere; ○ massimo 4 persone per tavolo; • consumo all'interno fino al 31.05: <ul style="list-style-type: none"> ○ solo con certificato verde (controllo all'entrata o al tavolo); ○ solo su prenotazione; ○ massimo 4 persone per tavolo; ○ obbligo di mascherina FFP2. • consumo all'interno dall'01.06: <ul style="list-style-type: none"> ○ solo su prenotazione; ○ massimo 4 persone per tavolo; ○ obbligo di mascherina FFP2 senza certificazione verde;

<p>Gastronomia</p>	<ul style="list-style-type: none"> o mascherina chirurgica con certificazione verde. <p>Sempre consentito l'asporto e la consegna a domicilio.</p> <p>Consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.</p> <p>Consentite le attività degli esercizi di ristorazione che abbiano in essere contratti di servizio di fornitura pasti alle maestranze/operai/lavoratori (p.e. servizio di mensa contrattualmente pattuito).</p> <p>Per queste attività valgono le regole di cui sopra (Allegato A, coprifuoco, limite persone per tavolo, certificazione verde, mascherine).</p> <p>Mense aziendali interne sono consentite, anche senza certificazione verde.</p> <p>Restano aperte le aree di servizio site su autostrade, anche per la somministrazione di alimenti e bevande. Questa è anche consentita dalla gastronomia negli ospedali.</p>
<p>Strutture ricettive</p>	<p>Le strutture ricettive situate nel territorio provinciale possono di operare senza limitazioni, ma gli ospiti devono esibire una certificazione verde al massimo entro 24 ore dall'accesso.</p> <p>Le attività di ristorazione situate negli esercizi ricettivi possono svolgere la loro attività verso tutte le persone, anche non ospiti. Da rispettare le disposizioni della gastronomia. Il coprifuoco ora sembra valere anche per gli ospiti con pernottamento.</p> <p>Consentite le attività alberghiere con le seguenti restrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esibizione certificazione verde, • obbligo di mascherina nei luoghi chiusi, • nelle aree comuni al massimo 1 ospite per 10m², • garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro negli spazi comuni, • e nel rispetto dei protocolli vigenti e di tutte le misure fissate nell'allegato A della legge provinciale 08 maggio 2020, n. 4. <p>Le attività di ristorazione situate negli esercizi ricettivi possono somministrare alimenti e bevande a fronte di contratti di servizio di fornitura pasti alle maestranze/operai/lavoratori (p.e. servizio di mensa contrattualmente pattuito). Si applicano le regole della gastronomia.</p>
<p>Eventi culturali Spettacoli Fiere e congressi</p>	<p>Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche con le seguenti esenzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spettacoli in sale teatrali, da concerto e cinematografiche, • solo previa prenotazione e posti preassegnati, • con esibizione di una certificazione verde • distanza interpersonale di almeno 1m per non conviventi, • all'aperto con un limite massimo di 1.000 persone, • all'interno con un limite massimo di 500 persone.

	<p>Musei, biblioteche, centri giovanili, centri di formazione sono aperti al pubblico, nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti e previa esibizione di una certificazione verde.</p> <p>Fiere possono essere svolte in presenza a partire dal 15.06.</p> <p>Congressi e convegni possono essere svolti in presenza dal 01.07.</p>
Impianti sportivi e centri fitness Centri termali	<p>Dal 24.05 sono consentite le attività al chiuso di palestre, centri fitness, piscine, centri natatori e centri sportivi comunque denominati, con esibizione di una certificazione verde e nel rispetto dell'allegato A della legge provinciale 4/2020. Le associazioni sportive possono svolgere gli allenamenti all'aperto, all'interno con la certificazione verde.</p> <p>Sono consentite le attività di piscine e centri natatori all'aperto, dall'01.06 anche le attività in impianti coperti, previa esibizione della certificazione verde.</p> <p>Dal 01.07 possono aprire i centri termali e centri benessere.</p> <p>Le attività consentite sono accessibili solamente con certificato verde.</p>

Può scaricare l'ordinanza e le autodichiarazioni [cliccando su questo link](#).

Cordiali saluti,

Interconsult – Pichler Steinmair Knoll

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

